



L'ESPERTO LEGALE

DI MARCO GREGGIO *

Ecco come lo Stato **passa davanti a tutti gli altri creditori**

La rottamazione dei ruoli sovverte l'ordine di soddisfazione dei crediti all'interno delle procedure concorsuali.

L

a rottamazione dei ruoli prevista dall'art. 6 del D.L. 193/2006 (convertito con modifiche dalla L. 225/2016) consente di estinguere le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, con lo stralcio di interessi di mora e di sanzioni amministrative.

La norma prevede che, in presenza di determinati requisiti, il contribuente possa beneficiare dello stralcio degli

interessi di mora e delle sanzioni amministrative (per tutti i ruoli per imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada), eseguendo il versamento di quanto dovuto in un massimo di cinque rate, l'ultima delle quali da versare entro il mese di settembre 2018, con conseguente notevole beneficio per i contribuenti, in particolare per quelli che abbiano in essere atti



irrogativi di sole sanzioni.

La norma in commento è di indubbio interesse anche per le *procedure concorsuali*, in genere operate da cartelle per debiti erariali scaduti.

Come noto, infatti, i crediti dello Stato e degli enti pubblici normalmente godono di privilegio, per cui anche il credito tributario garantisce al creditore il diritto a essere pagato prima degli altri, seguendo l'ordine stabilito dal codice civile.

La *ratio* di tale privilegio riposa pertanto nell'interesse della comunità nazionale a giovare del pagamento privilegiato dei tributi, dato che si ritiene comunemente che il fallito (o comunque l'imprenditore soggetto ad una procedura) potrebbe evitare il pagamento delle imposte, a danno di tutta la collettività, anche se non si

può nascondere come la vera ragione dei privilegi fiscali siano le esigenze di cassa dell'Erario.

Ciò premesso, è bene precisare che con la "rottamazione" l'intero impianto normativo sul trattamento dei crediti tributari nelle procedure concorsuali è destinato ad essere travolto, in quanto l'ultimo comma dell'art. 6 del D.L. 193/2016 stabilisce che -nelle procedure- le somme destinate al pagamento dei ruoli mediante rottamazione sono da considerarsi *prededucibili*, applicandosi le disposizioni degli artt. 111 e 111-bis L.F.

Il testo del D.L. convertito, all'art. 6, comma 13, ha esteso la suddetta disposizione anche a tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, originando così una

"mutazione genetica" *ex lege* della natura dei crediti tributari, i quali, normalmente privilegiati, divengono, con la rottamazione, *crediti prededucibili* (vi rientrano anche le somme maturate a titolo di aggio, solitamente chirografarie).

Alcune considerazioni al riguardo.

La *ratio* della norma si collega alla motivazione di rendere più agevole alle procedure l'accesso alla rottamazione, dato che i crediti *prededucibili* vengono soddisfatti prima di tutti gli altri, non ponendo particolari questioni in merito al loro pagamento. Invero, si potrebbe ritenere che il vero intento del Legislatore sia, semplicemente, quello di "fare cassa", recuperando più denaro possibile dalle procedure concorsuali.

Tale mutazione genetica causa, intuitivamente, un sovvertimento dell'ordine di soddisfazione dei crediti all'interno della procedura concorsuale, dato che la condizione di *prededucibilità* consente al Concessionario di essere soddisfatto sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo in via *preferenziale*, senza dover attendere che vengano soddisfatti i crediti di grado anteriore. Così facendo, tuttavia, si mette in crisi il principio della certezza del diritto nell'ambito delle procedure concorsuali, già eroso *de facto* dalle continue "riforme" che si sono susseguite a partire dal 2005.

Si può notare, poi, come uno dei pilastri del sistema concorsuale, il principio di graduazione dei crediti, venga posto in dubbio nel nome di una logica più "politica" che "giuridica", data dall'esigenza di "far cassa".

Con la rottamazione si pongono infine ulteriori questioni pratiche da valutarsi attentamente per chi si appresta ad avvalersi di tale procedura, basti pensare al rapporto tra il pagamento dei crediti "rottamati" e i crediti ipotecari, al fatto che il liquidatore/curatore dovrà avere la certezza e le relative disponibilità di pagare tutti i crediti di grado anteriore rispetto al debito erariale rottamato o ancora al fatto che nella procedura concorsuale l'adesione alla rottamazione dovrà essere necessariamente autorizzata dagli organi della procedura.

* Avvocato Marco Greggio, Studio GD Legal

